



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO

Via Canduglia, 1- 81031Aversa (Ce) Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928

Cod. F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200B

E-mail:ceee01200b@istruzione.itSito:www.3circolodidatticoaversa.gov.it

Al DSGA
Al medico competente
Al RLS
Al RSPP
Al personale scolastico
All'utenza tutta
All'albo online/sito web "Sez. Covid"
Sito Amm.ne trasparente

Oggetto: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante '*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*', con nota prot. n. 030847 del 24/09/2020, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico, che si comunicano per conoscenza.

Con la presente si intende illustrare alle famiglie e ai docenti – per i necessari e capillari controlli – le procedure per il monitoraggio e la risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 che potranno verificarsi nell'ambito della comunità scolastica.

Tanto al fine – nel contempo – di evitare disorientamento, incertezza, allarmismo e di rispondere adeguatamente all'emergenza in corso, con comportamenti orientati alla prevenzione e alla vigilanza, al fine di garantire la migliore continuità possibile delle attività didattiche ed educative.

In particolare, le indicazioni riguardano i "**casi sospetti**", contraddistinti da presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o altra sintomatologia compatibile con COVID-19, **sempre da sottoporre alla competente valutazione del pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG)**

La circolare definisce gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e/o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell'epidemia, che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente, sulla base delle proprie valutazioni, il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno, di norma, una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici

Le indicazioni riguardano quattro possibilità, che concorrono a definire un "caso sospetto", anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

- a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
- c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In relazione ad uno dei casi indicati si potrà avere:

1. Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità.

L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

2. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola.

- a) Se non si registra alcuna patologia (es. in caso di "falso allarme", quando la procedura di accertamento è stata avviata) sarà comunque necessario il **nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** del MMG o del PLS.
- b) In caso, invece, di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, **la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica** seguendo le indicazioni del MMG o del PLS. La riammissione avverrà con **semplice attestazione di avvenuta guarigione**.

3. Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Se un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. La riammissione avverrà con il solo **nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** del MMG o del PLS.

4. Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predisporre, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, attestazione di **nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità**

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

CRITERI GENERALI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE PROLUNGATE

Al momento esiste un vuoto per quanto di competenza della normativa regionale, per cui risulta opportuno seguire le indicazioni fornite in sedi diverse.

SCUOLA DELL'INFANZIA

il DM n. 80 del 3 agosto 2020, recante il “*Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia*” prevede che “Ai fini della prevenzione del contagio **dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni** la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa **presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica**”.

SCUOLA PRIMARIA

La Circolare dell’USR Campania prot. 7 del 29/02/2020 richiama il DPCM 25 febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera c) (limitato al 15 marzo 2020, ma in linea con le norme regionali anche successive) disponendo che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per **assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni** avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, **dietro presentazione di certificato medico**, anche in deroga alle disposizioni vigenti di alcune Regioni italiane.

Nello specifico, si precisa che:

-non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura delle istituzioni scolastiche disposte dalle autorità;

-sabato, domenica e altri giorni di sospensione delle attività didattiche sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza (cioè se l’alunno è *già* assente il giorno prima delle festività e *ancora* assente il giorno dopo le festività).

Si raccomanda ai genitori la collaborazione e la più scrupolosa osservanza di tali percorsi.

Al personale di segreteria e agli insegnanti si richiede la vigilanza sull’adempimento delle prescrizioni, raccomandando che l’avvenuta giustificazione sia segnalata puntualmente sul registro elettronico.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993*